



# PRINCIPI CONTABILI E FISCALITÀ

Docente: Annalisa Di Lorenzo

**PER AFFRONTARE IL  
CORSO È NECESSARIO:**

Aver superato l'esame di  
Ragioneria Generale

# OBIETTIVI DEL CORSO

Conoscenza dei principali criteri di valutazione del bilancio delle imprese, nei profili civilistici e fiscali, e loro applicazione

# PROGRAMMA DEL CORSO:

- Nel primo modulo: L'imposta sul valore aggiunto. La struttura del TUIR. L'imposizione fiscale delle persone fisiche e delle società. Redditi di lavoro dipendente. Redditi di lavoro autonomo. Redditi d'impresa.
- Nel secondo modulo: Il bilancio civilistico. Esame analitico dei singoli criteri di valutazione, secondo la legge, i principi contabili e la disciplina fiscale. Le imposte sul reddito di impresa.

# ORARIO DELLE LEZIONI

- Lunedì – 8:30 - 11:30 – Aula T1
- Martedì – 10:30 - 12:30 – Aula T3
- Giovedì – 11:30 - 14:30 – Aula C3

# TESTI CONSIGLIATI:

- Fiume R., Ragioneria generale. Dalla contabilità al bilancio di esercizio, Giappichelli, 2013.
- Principi contabili nazionali, disponibili su [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu).
- Bana M.-Cerato S., Soluzioni 2012 IRES, Ilsole24ore, 2012.
- Materiale didattico fornito durante il corso.

# ESAME

- Prova scritta
- Colloquio orale

# IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

- Imposta indiretta in vigore in tutti i Paesi dell'Unione Europea
- Imposta disciplinata dal DPR n. 633 del 1972

**L'IVA si applica alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate**

# IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Il pagamento dell'IVA all'Erario da parte dei soggetti d'imposta corrisponde alla *differenza tra l'IVA addebitata dal contribuente ai suoi clienti per le cessioni o prestazioni da lui effettuate, e l'IVA che lo stesso contribuente ha pagato ai suoi fornitori per le cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute*

# APPLICAZIONE DELL'IVA

Esempio:

ACQUISTO	a) 1.000 + IVA 21% 210
	b) 1.000 + " 10% 100
	<hr/>
	2.000
	<hr/>
	310

VENDITA	3.500 + IVA 21% 735
	<hr/>
	1.500 (val.agg.)
	<hr/>
	425 (IVA da versare)
	=====

# APPLICAZIONE DELL'IVA

Tale meccanismo di applicazione dell'IVA non viene messo in atto per ogni singola operazione, ma per **MASSE DI OPERAZIONI** riferite all'anno solare e con liquidazioni infrannuali a periodicità mensile ovvero, nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge, a periodicità trimestrale

# DETRAZIONE

- La detrazione dell'IVA sugli acquisti può essere effettuata al massimo con la dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificata l'esigibilità ed è subordinata alle seguenti regole:
- a) esistenza dell'acquisto di un bene o di un servizio fatto nell'esercizio di impresa, arte o professione (19 c. 1)
- b) inerenza del bene o del servizio all'attività svolta (19 c. 1)
- c) mancanza di indetraibilità “oggettive” (19 bis1)
- d) afferenza ad operazioni che non siano “esenti” o “non soggette” (19 c. 2)
- e) necessità che si sia verificato il momento della “esigibilità” (19 c. 1)

# AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA

- A) Cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di **IMPRESA**
- B) Cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di **ARTI E PROFESSIONI**
- C) **IMPORTAZIONI** da chiunque effettuate

# PRESUPPOSTI DELL'IVA

- Presupposto OGGETTIVO

- a) CESSIONI DI BENI
- b) PRESTAZIONI DI SERVIZI

- Presupposto SOGGETTIVO

- A) Deve trattarsi di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da imprenditori
- B) ovvero, deve trattarsi di cessioni di beni o prestazioni di servizi rese da persone fisiche artisti o professionisti

# PRESUPPOSTI DELL'IVA

- *IN OGNI CASO si considerano effettuate nell'esercizio dell'impresa e quindi sono sempre soggette ad IVA:*
- *I - Tutte le cessioni e tutte le prestazioni poste in essere dalle società di ogni tipo*
- *II - Tutte le cessioni e tutte le prestazioni poste in essere dagli Enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole*

# PRESUPPOSTI DELL'IVA

- Presupposto della TERRITORIALITA'
- Deve trattarsi di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nello Stato
- Si considerano effettuate nello Stato tutte le cessioni che hanno per oggetto beni che **SI TROVANO** nel territorio doganale dello Stato, nonché tutte le prestazioni **UTILIZZATE** nello Stato

# ADEMPIMENTI

- Verificandosi i tre presupposti, il “contribuente IVA” è tenuto a presentare, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, all’Ufficio delle Entrate o all’Ufficio IVA, l’apposita “Dichiarazione di inizio”
- In caso di variazione dei dati originariamente dichiarati, lo stesso contribuente è tenuto a presentare, sempre entro il termine di 30 giorni, l’apposita “Dichiarazione di variazione” ed entro lo stesso termine deve presentare, in caso di cessazione dell’attività, l’apposita “Dichiarazione di cessazione”.

# TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA

## ○ A) OPERAZIONI IMPONIBILI

Sono operazioni imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi le quali, sussistendo i requisiti soggettivo, oggettivo e della territorialità, soggiacciono all'IVA con l'applicazione delle aliquote previste dall'art. 16 del D.P.R. 26/10/72 n.

633

# TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA

- **B) OPERAZIONI NON IMPONIBILI**
- Sono "non imponibili" alcune cessioni di beni ed alcune prestazioni di servizi per le quali la legge ne prevede espressamente l'intassabilità
- Sono operazioni non imponibili le "esportazioni" di cui all'art. 8 (mancanza del requisito della territorialità)
- Si tratta di operazioni per le quali sono previsti gli stessi obblighi e le stesse formalità ai quali devono soggiacere le operazioni imponibili

# TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA

## ○ C) OPERAZIONI ESENTI

- Sono considerate "esenti" le operazioni previste tali dall'art.10 del D.P.R. 633. Anche in questo caso, pur in presenza dei requisiti per l'applicazione dell'imposta, la legge prevede l'intassabilità, facendo salvi, comunque, tutti gli obblighi formali previsti dal decreto istitutivo dell'IVA.
- Al contrario delle operazioni non imponibili, però, la presenza di cessioni o di prestazioni esenti limita (in base al c.d. "pro rata", ossia in base al rapporto tra le dette operazioni esenti ed il volume d'affari) il diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti.

# TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA

## ○ D) OPERAZIONI ESCLUSE

- Le operazioni di cui si è detto fino ad ora, sono operazioni per le quali la legge prevede l'obbligo della fatturazione e conseguentemente ne è prevista anche la registrazione e dichiarazione
- Esiste, però, un altro tipo di operazioni, e precisamente alcune cessioni ed alcune prestazioni, per le quali la legge ne esclude il presupposto soggettivo o il presupposto oggettivo

# MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI - MOMENTO IMPOSITIVO

## a) Per le cessioni di beni

- 1) IMMOBILI : Momento di stipula dell'atto
- 2) Beni MOBILI : Momento della consegna o della spedizione del bene

## b) Per le prestazioni di servizi : Momento del pagamento del corrispettivo

# FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI

- Per ciascuna operazione che rientra nel campo di applicazione dell'IVA (operazioni imponibili, non imponibili ed esenti) deve essere emessa una fattura.
- Può essere emessa una sola fattura per comprendere operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti del medesimo soggetto.
- La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e deve contenere:
  - a) Soggetto emittente e soggetto destinatario.
  - b) Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione
  - c) Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile
  - d) Imponibile, aliquota ed ammontare dell'imposta
- Se l'operazione è "esente" o "non imponibile", deve essere indicata la norma di esenzione.

# REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI

- Per tutte le operazioni espressamente previste dall'art. 22 del D.P.R. 633/72 (commercio al minuto autorizzato, prestazioni alberghiere e somministrazioni di bevande e alimenti in pubblici esercizi, prestazioni di trasporto di persone, prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, ecc.) la fatturazione non è obbligatoria a meno che non venga espressamente chiesta dal cliente al momento dell'effettuazione dell'operazione.

# REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI

- Nei casi per i quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, i soggetti d'imposta sono obbligati soltanto ad annotare, **ENTRO IL GIORNO NON FESTIVO SUCCESSIVO**, i corrispettivi complessivamente riscossi nel giorno, intendendo per tali tutti gli importi riscossi, compresa l'IVA relativa.
- I corrispettivi devono comunque essere suddivisi per aliquota. Nell'importo complessivo giornaliero vanno compresi gli importi riscossi con emissione di fattura (evidentemente emessa a richiesta del cliente).

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI CON COPIA  
 PRIMA NOTA DEI CORRISPETTIVI

ANNO \_\_\_\_\_ MESE DI \_\_\_\_\_

GIORNO	TOTALE CORRISPETTIVI GIORNALIERI	CORRISPETTIVI			CORRISPETTIVI con emissione ricevuta fiscale IMPORTO	operazioni esenti o non imponibili IMPORTO	fatture dal n. _____ al n. _____	IMPORTI OPERAZIONI NON SOGGETTE	ANNOTAZIONI
		%	%	%					
RIP									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
Tot. Mese									

CALCOLO LIQUIDAZIONE I.V.A.	A - I.V.A. relativa alle operazioni attive		ESTREMI DEL VERSAMENTO	DATA _____
	B - I.V.A. non versata nel mese o trim. precedente			di € _____
	TOTALE I.V.A. A DEBITO (A+B)			diretto all'Uff. I.V.A. di _____
	C - I.V.A. su acquisti e spese			a mezzo _____
	D - I.V.A. non detraibile art. 19			CODICE AZIENDA _____
E - I.V.A. a credito della dich. o liquid. prec. (C-D+E)			CODICE DIPENDENZA _____	
TOTALE I.V.A. A CREDITO				
I.V.A. DOVUTA				
DIFFERENZA A CREDITO				

# REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI

- Per i corrispettivi riscossi con emissione di scontrino o ricevuta fiscale, può essere eseguita un'unica registrazione relativa a tutti i corrispettivi riscossi in ciascun mese solare.
- Tale registrazione va eseguita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (D.P.R. 9/12/96 n. 695 e art. 15 D.P.R. 7/12/2001 n. 435).

# REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

- Le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro 15 giorni dall'emissione, nell'ordine della loro numerazione e con l'indicazione, per ciascuna di esse, del destinatario, dell'importo dell'operazione (distintamente per aliquota), dell'aliquota e dell'imposta addebitata.

# REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

- Le fatture passive e le bollette doganali relativi agli acquisti di beni e servizi devono essere innanzitutto numerate man mano che pervengono e poi devono essere annotate, in apposito registro, secondo la numerazione attribuita, indicando la data di emissione, il soggetto emittente, l'importo dell'operazione, l'aliquota e l'imposta.
- L'annotazione deve essere eseguita **ANTERIORMENTE ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA, O ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE, NELLA QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA INDICATA NEI DOCUMENTI.**

# VARIAZIONI

- Quando l'ammontare imponibile di una operazione, ovvero l'ammontare dell'imposta, viene ad aumentare per qualsiasi motivo, occorre provvedere alla “variazione” in aumento, osservando le disposizioni relative alla fatturazione e quelle conseguenziali della registrazione e versamento.
- Quando, invece, l'ammontare di una operazione, ovvero l'ammontare dell'imposta, diminuisce, occorre procedere alla “variazione” in diminuzione che comporta per il cedente o prestatore, la riduzione dell'ammontare dell'IVA dovuta.

# TENUTA E CONSERVAZIONE REGISTRI

- I registri previsti dalla normativa IVA (registro fatture emesse, acquisti, corrispettivi, ecc.) devono essere numerati progressivamente in esenzione dall'imposta di bollo e tenuti ai sensi dell'art. 2219, ossia senza abrasioni, cancellature e spazi in bianco.
- La numerazione non deve necessariamente avvenire per blocchi di pagine; occorre solo che il numero venga attribuito a ciascuna pagina prima dell'utilizzo.

# TENUTA E CONSERVAZIONE REGISTRI

- Nel caso di tenuta di registri contabili con sistemi meccanografici, si considera valida la registrazione, avvenuta esclusivamente attraverso la semplice digitazione e senza la trascrizione sul supporto cartaceo, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano ancora trascorsi 3 mesi dalla scadenza del termine della relativa dichiarazione annuale, a condizione che gli stessi dati vengano immediatamente riprodotti nel caso di una eventuale richiesta da parte degli organi accertatori.

## \*\*\* REGISTRO DELLE FATTURE DI VENDITA \*\*\*

Periodo : GENN-MARZO 2013

Pagina n. 1/2013

Data	T.D.	Caus.Agg.	Codice	Ragione Sociale del cliente	Num.Doc.	Dt. Doc.	Imponibile	iva	Imposta	Totale doc.
07/01/13	FATT		6	MEDIAWAVESTORE	1	07/01/13	673,55	21	141,45	815,00
08/01/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	2	08/01/13	2.355,37	21	494,63	2.850,00
09/01/13	FATT		57	CRIVELLARO DENIS	3	09/01/13	214,88	21	45,12	260,00
14/01/13	FATT		58	ELKASMI BELKACEM	4	14/01/13	2.355,37	21	494,63	2.850,00
14/01/13	FATT		59	GARANTE G.P. SRL	5	14/01/13	3.768,60	21	791,41	4.560,01
21/01/13	FATT		57	CRIVELLARO DENIS	6	21/01/13	1.174,40	21	246,62	1.421,02
23/01/13	FATT		6	MEDIAWAVESTORE	7	23/01/13	5.206,61	21	1.093,39	6.300,00
23/01/13	FATT		9	UTENSILI ITALIA SRL	8	23/01/13	5.640,50	21	1.184,51	6.825,01
23/01/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	9	23/01/13	21.700,00	21	4.557,00	26.257,00
24/01/13	FATT		8	SIKURIT	10	24/01/13	119,00	21	25,00	144,00
24/01/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	11	24/01/13	288,00	21	60,48	348,48
25/01/13	FATT		60	TARGET BOWLING SRL	12	25/01/13	152,89	21	32,11	185,00
25/01/13	FATT		48	MAURO ALBERTO	13	25/01/13	558,68	21	117,32	676,00
25/01/13	FATT		61	CERBONE ASSUNTA	14	25/01/13	644,63	21	135,37	780,00
26/01/13	FATT		51	CORREDI MARKET SNC	15	26/01/13	480,00	21	100,80	580,80
28/01/13	FATT		57	CRIVELLARO DENIS	16	28/01/13	95,04	21	19,96	115,00
28/01/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	17	28/01/13	700,00	21	147,00	847,00
31/01/13	FATT		62	E.G.O.L. GROUP SRL	18	31/01/13	3.200,00	21	672,00	3.872,00
31/01/13	FATT		31	REGALO BELLO	19	31/01/13	64,00	21	13,44	77,44
31/01/13	FATT		6	MEDIAWAVESTORE	20	31/01/13	455,00	21	95,55	550,55
31/01/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	21	31/01/13	700,00	21	147,00	847,00
01/02/13	FATT		48	MAURO ALBERTO	22	01/02/13	350,00	21	73,50	423,50
04/02/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	23	04/02/13	700,00	21	147,00	847,00
04/02/13	FATT		9	UTENSILI ITALIA SRL	24	04/02/13	1.388,43	21	291,57	1.680,00
04/02/13	FATT		48	MAURO ALBERTO	25	04/02/13	350,00	21	73,50	423,50
06/02/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	26	06/02/13	700,00	21	147,00	847,00
08/02/13	FATT		48	MAURO ALBERTO	27	08/02/13	350,00	21	73,50	423,50
08/02/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	28	08/02/13	320,00	21	67,20	387,20
11/02/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	29	11/02/13	700,00	21	147,00	847,00
11/02/13	FATT		36	MA.GI. SRL	30	11/02/13	1.776,86	21	373,14	2.150,00
12/02/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	31	12/02/13	320,00	21	67,20	387,20
12/02/13	FATT		51	CORREDI MARKET SNC	32	12/02/13	739,67	21	155,33	895,00
14/02/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	33	14/02/13	700,00	21	147,00	847,00
18/02/13	FATT		66	CAPUTO STEFANO	34	18/02/13	111,57	21	23,43	135,00
18/02/13	FATT		67	FOXTRADE SRL	35	18/02/13	334,00	21	70,14	404,14
19/02/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	36	19/02/13	4.710,74	21	989,26	5.700,00
19/02/13	FATT		62	E.G.O.L. GROUP SRL	37	19/02/13	2.097,10	21	440,39	2.537,49
21/02/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	38	21/02/13	6.000,00	21	1.260,00	7.260,00
21/02/13	FATT		60	TARGET BOWLING SRL	39	21/02/13	204,00	21	42,84	246,84
25/02/13	FATT		48	MAURO ALBERTO	40	25/02/13	350,00	21	73,50	423,50
26/02/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	41	26/02/13	700,00	21	147,00	847,00
26/02/13	FATT		68	MEDIASISTEMI S.R.L.	42	26/02/13	37,19	21	7,81	45,00
26/02/13	FATT		69	D'ORIA GIOVANNI	43	26/02/13	1.810,81	21	380,27	2.191,08
27/02/13	FATT		67	FOXTRADE SRL	44	27/02/13	288,00	21	60,48	348,48
28/02/13	FATT		58	ELKASMI BELKACEM	45	28/02/13	2.355,37	21	494,63	2.850,00
01/03/13	FATT		48	MAURO ALBERTO	46	01/03/13	175,00	21	36,75	211,75
05/03/13	FATT		49	CHIUMMIELLO ANNA	47	05/03/13	5.888,43	21	1.236,57	7.125,00
05/03/13	FATT		36	MA.GI. SRL	48	05/03/13	877,50	21	184,28	1.061,78
07/03/13	FATT		70	FORMAT SRL	49	07/03/13	31,41	21	6,60	38,01
08/03/13	FATT		51	CORREDI MARKET SNC	50	08/03/13	657,03	21	137,98	795,01
08/03/13	FATT		30	DAMIANI PINO	51	08/03/13	3.107,44	21	652,56	3.760,00
11/03/13	FATT		62	E.G.O.L. GROUP SRL	52	11/03/13	805,00	21	169,05	974,05
11/03/13	FATT		36	MA.GI. SRL	53	11/03/13	2.231,41	21	468,60	2.700,01
11/03/13	FATT		48	MAURO ALBERTO	54	11/03/13	350,00	21	73,50	423,50
12/03/13	FATT		62	E.G.O.L. GROUP SRL	55	12/03/13	805,00	21	169,05	974,05
13/03/13	FATT		9	UTENSILI ITALIA SRL	56	13/03/13	1.446,28	21	303,72	1.750,00
14/03/13	FATT		62	E.G.O.L. GROUP SRL	57	14/03/13	700,00	21	147,00	847,00
19/03/13	FATT		51	CORREDI MARKET SNC	58	19/03/13	657,03	21	137,98	795,01
22/03/13	FATT		6	MEDIAWAVESTORE	59	22/03/13	867,77	21	182,23	1.050,00
25/03/13	FATT		57	CRIVELLARO DENIS	60	25/03/13	335,51	21	70,46	405,97
29/03/13	FATT		30	DAMIANI PINO	61	29/03/13	6.214,88	21	1.305,12	7.520,00
29/03/13	FATT		51	CORREDI MARKET SNC	62	29/03/13	657,03	21	137,98	795,01
29/03/13	FATT		67	FOXTRADE SRL	63	29/03/13	175,00	21	36,75	211,75
31/03/13	A.FT	Estera integrata serv. N. 48/00 del 31/03/13	44	CLIENTE AUTOFATTURA	1	31/03/13	51,52	21	10,82	62,34

Codice	Descrizione	Totale Imponibile	Totale Imposta
21	Aliq. Iva 21%	103.921,98	21.823,66
	TOTALE Autofatture	103.921,98	21.823,66
21	Aliq. Iva 21%	51,52	10,82
	TOTALE	51,52	10,82
TOTALI :		103.973,50	21.834,48
			125.807,98

# LIQUIDAZIONE PERIODICA D'IMPOSTA

- Le liquidazioni, in linea generale, hanno PERIODICITA' MENSILE e vanno effettuate
  - **ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE  
SUCCESSIVO**

# TUTTAVIA...

- con un aggravio di interessi nella misura dell'1%
- NEL CASO DI
- contribuenti che esercitano attività d'impresa costituita da **prestazioni di servizi** ovvero che esercitano arti e professioni e che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito un **volume d'affari non superiore a 400.000 Euro** nonché di contribuenti esercenti **altre attività** che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito un **volume d'affari non superiore a 700.000**
- Le liquidazioni possono avere periodicità **TRIMESTRALE** ed in questo caso vanno effettuate **ENTRO IL GIORNO 16 DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO A CIASCUNO DEI TRE TRIMESTRI SOLARI**

# LIQUIDAZIONE PERIODICA D'IMPOSTA

- L'IVA che risulta dovuta deve essere versata, con il modello F24 entro lo stesso termine previsto per la liquidazione.
- L'eventuale credito, invece, viene computato in detrazione nel periodo successivo.

# LIQUIDAZIONE PERIODICA D'IMPOSTA

- Per effettuare l'anzidetta liquidazione periodica deve essere prima rilevato l'ammontare dell'IVA "a valle" e l'ammontare dell'IVA "a monte".
- Tale ultimo importo lo si ricava, in pratica, dal registro degli "acquisti".
- L'importo dell'IVA "a valle", invece, lo si ricava la registro "fatture emesse" ovvero, per i soggetti di cui all'art. 22, dal registro dei "corrispettivi".
- Con riguardo al citato registro dei "corrispettivi", previsto dall'art.24, va ricordato ancora che lo stesso non consente una rilevazione immediata dell'imposta in quanto contiene le annotazioni degli incassi giornalieri AL LORDO DELL'IVA.
- Per determinare l'IVA inclusa nei corrispettivi, pertanto, bisogna procedere effettuando il così detto "scorporo dell'imposta".

# LIQUIDAZIONE PERIODICA D'IMPOSTA

- Si ipotizzi che alla fine del mese di ottobre che la società Beta srl ha il conto IVA a credito con saldo dare € 1.000 e il conto IVA a debito con saldo avere € 3.000. Si proceda alla liquidazione periodica dell'IVA

ERARIO C/IVA	1.000	
IVA A CREDITO		1.000
IVA A DEBITO	3.000	
ERARIO C/IVA		3.000
ERARIO C/IVA	2.000	
BANCA C/C		2.000

# DICHIARAZIONE IVA

- La Comunicazione IVA è stata abrogata.
- E' una dichiarazione attraverso la quale, i contribuenti titolari di Partita IVA devono indicare tutte le operazioni attive e passive effettuate nel corso dell'anno precedente a quello in cui si presenta il modello.
- Da tale dichiarazione poi, si determina l'ammontare della liquidazione a debito o a rimborso IVA da parte del dichiarante.

## DICHIARAZIONE IVA

- La dichiarazione annuale deve essere presentata **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento
- La relativa imposta (solo se supera i 10,33 Euro) va pagata entro il giorno 16 marzo

# DICHIARAZIONE IVA

- Deve essere redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e deve contenere:
  - a) operazioni imponibili, distinte per aliquota e relativa imposta;
  - b) operazioni non imponibili ed esenti;
  - c) acquisti ed importazioni, distinti per aliquota, e relativa imposta detraibile;

# DICHIARAZIONE IVA

- d) differenza tra l'IVA operazioni imponibili e l'IVA detraibile;
- e) versamenti eseguiti nel corso dell'anno;
- f) eventuale credito dell'anno precedente computato in detrazione;
- g) calcolo dell'imposta eventualmente ancora dovuta o del credito

# DICHIARAZIONE IVA

- Le dichiarazioni IVA si presentano esclusivamente in via telematica
- La prova della presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento

# VERSAMENTI

- I versamenti dell'imposta effettuati dai soggetti passivi sono a cadenza periodica (in sede di liquidazione infrannuale dell'imposta secondo periodicità mensile o trimestrale) e in sede di conguaglio se emerge un debito verso l'Erario (nelle liquidazioni si è pagato di meno rispetto a quanto dovuto).
- Anche per l'IVA è richiesto entro il 27 dicembre il versamento di un acconto pari ad una percentuale sulla somma da versare per il mese di dicembre dell'anno precedente.

# TUIR - D.P.R. 22.12.1986 N° 917 , G.U. 31.12.1986

- Il testo unico consta di quattro titoli:
- il primo è dedicato alla disciplina dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): capo I relativo alle disposizioni generali; capi II-VI relativi alle diverse categorie di reddito
- il secondo alla disciplina dell'Imposta sul reddito delle società (IRES): capo I relativo ai soggetti passivi e disposizioni generali; capi II-IV relativi alla determinazione della base imponibile dei diversi soggetti individuati nel capo I
- il terzo alla trattazione delle disposizioni comuni, diviso in 5 capi relativi alle operazioni straordinarie o connesse ai rapporti internazionali
- il quarto alla trattazione delle disposizioni varie, transitorie e finali

# TUIR -D.P.R. 22.12.1986 N° 917 , G.U. 31.12.1986

- **Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche**
- *Capo I - Disposizioni generali (artt. 1-24)*
- *Capo II - Redditi fondiari (artt. 25-43)*
- *Capo III - Redditi di capitale (artt. 44-48)*
- *Capo IV - Redditi di lavoro dipendente (artt. 49-52)*
- *Capo V - Redditi di lavoro autonomo (art. 53-54)*
- *Capo VI - Redditi di impresa (artt. 55-66)*
- *Capo VII - Redditi diversi (artt. 67-71)*

# TUIR -D.P.R. 22.12.1986 N° 917 , G.U. 31.12.1986

- **Titolo II - Imposta sul reddito delle società**
- *Capo I - Soggetti passivi e disposizioni generali (artt. 72-80)*
- *Capo II - Base imponibile società/enti commerciali residenti (artt. 81-142)*
- *Capo III -Enti non commerciali residenti (artt. 143-150)*
- *Capo IV - Società ed enti commerciali non residenti (artt. 151-152)*
- *Capo V - Enti non commerciali non residenti (artt. 153-154)*
- *Capo VI - Base imponibile per alcune imprese marittime (artt. 155-161)*

# TUIR -D.P.R. 22.12.1986 N° 917 , G.U. 31.12.1986

- **Titolo III - Disposizioni comuni**
- *Capo I - Disposizioni generali (artt. 162-164)*
- *Capo II - Redditi prodotti all'estero e rapporti internazionali (artt. 165-169)*
- *Capo III - Operazioni straordinarie (artt. 170-177)*
- *Capo IV - Operazioni straordinarie fra soggetti di diversi stati membri UE (artt. 178-181)*
- *Capo V - Liquidazione volontaria e procedure concorsuali (artt. 182-184)*

TUIR -D.P.R. 22.12.1986 N° 917 , G.U.  
31.12.1986

- **Titolo IV - Disposizioni varie, transitorie e finali (artt. 185-191)**

# IRPEF

- È un'imposta diretta, perché colpisce il reddito che è la manifestazione più evidente della capacità contributiva del contribuente, e personale, perché tiene in considerazione le condizioni personali e familiari del contribuente.

# LE CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA SONO:

- la progressività. E' prevista la scomposizione del reddito imponibile in scaglioni, cui sono applicate aliquote crescenti;
- i fattori di personalizzazione, che graduano l'onere della tassazione in relazione alle condizioni sociali e familiari del soggetto passivo;
- la discriminazione nel trattamento dei redditi in relazione alla fonte (lavoro dipendente, lavoro autonomo e d'impresa, capitale, immobili, etc.);
- la presenza di detrazioni dall'imposta per spese sostenute dai contribuenti (sanità, istruzione, previdenza), ritenute meritorie e per questo in parte finanziate dallo Stato.

# SCAGLIONI

## *La progressività dell'imposta*

In Italia l'imposta progressiva viene applicata tramite un sistema di aliquote crescenti sulle classi di reddito e ad un sistema di deduzioni dal reddito e di detrazioni dall'imposta per carichi di lavoro e famiglia. Gli scaglioni e le aliquote marginali del 2010 sono descritte dalla tabella:

Scaglioni		Aliquota marginale
fino a 15.000		23%
oltre 15.000	fino a 28.000	27%
oltre 28.000	fino a 55.000	38%
oltre 55.000	fino a 75.000	41%
oltre 75.000		43%

Un individuo con reddito imponibile pari a 27.000 euro dovrà pagare un'imposta pari a:

$$(15.000 \times 23\%) + [(27.000 - 15.000) \times 27\%] = 6.690.$$

L'aliquota marginale (l'aliquota più alta che è stata applicata) è il 27%; l'aliquota media (il rapporto tra l'imposta di 6.690 e il reddito imponibile di 27.000) è il 24,78%

# IRPEF

- Tale imposta presuppone il possesso, da parte del soggetto passivo, di redditi di qualsiasi natura che, se sommati, andranno a formare la base imponibile su cui verrà applicata l'IRPEF.
- Il reddito complessivo è formato dall'insieme dei redditi posseduti da un soggetto nel caso in cui questo sia un residente e, invece, dai redditi prodotti nel territorio dello Stato per i non residenti.

# REDDITO SECONDO IL TUIR

- In base all'art. 6 del TUIR i redditi delle persone fisiche sono divisi in sei tipologie ben differenti:
- Redditi fondiari;
- Redditi di capitale;
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Redditi di impresa;
- Redditi diversi (natura residuale).
- La suddivisione dei redditi in tipologie è importante dato che i criteri di determinazione della base imponibile previsti dal legislatore sono significativamente differenti.